



REGIONE DEL VENETO



ALLEGATO A

Avviso per la presentazione delle domande di contributo per la riduzione del costo del lavoro da parte delle imprese venete dei settori particolarmente colpiti dalla crisi da pandemia di COVID-19. DGR n. 958 del 14 luglio 2020 Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Obiettivo generale "Investimenti in favore della crescita e l'Occupazione" - Reg. n. 1303/2013 e Reg. 1304/2013 - Asse I - Occupabilità - OT 8. Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori - PI 8.v Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti.

Allegato A - AVVISO - INTERVENTI REGIONALI PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO



REGIONE DEL VENETO



Sommario

PREMESSE	4
BASE GIURIDICA E RIFERIMENTI NORMATIVI	4
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	6
OBIETTIVI E RISORSE	7
<i>Obiettivo generale</i>	7
<i>Risorse Finanziarie</i>	9
CARATTERISTICHE E ASSETTO DEL CONTRIBUTO	9
<i>Caratteristiche</i>	9
<i>Riparametrazione dell'intensità dell'aiuto e durata del contributo</i>	10
<i>Criteri di ordinamento</i>	10
<i>Valore massimo dell'intensità di aiuto</i>	11
IMPRESE AMMESSE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DESTINATARI FINALI	12
<i>Imprese beneficiarie</i>	12
<i>Requisiti di ammissibilità</i>	13
<i>Destinatari finali</i>	15
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIA	15
<i>Termini di presentazione della domanda</i>	15
<i>Modalità di presentazione delle domande</i>	16
<i>Comunicazioni inerenti le fasi della presentazione della domanda</i>	17
<i>Istruttoria</i>	18
OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO	19

Allegato A - AVVISO - INTERVENTI REGIONALI PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO



<i>Obblighi</i>	19
<i>CONTROLLI, REVOCHE E RINUNCE</i>	21
<i>DISPOSIZIONI FINALI</i>	22
<i>Clausola di salvaguardia</i>	22
<i>Indicazione del foro competente</i>	22
<i>Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.</i>	22
<i>Tutela della privacy</i>	23

Allegato A - AVVISO - INTERVENTI REGIONALI PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO



1. PREMESSE

Con DGR n. 958 del 14 luglio 2020 la Regione del Veneto ha affidato *in house* all'Ente Veneto Lavoro il progetto "INTERVENTI REGIONALI PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO" per l'attuazione di una misura urgente per il mantenimento dei livelli occupazionali, a sostegno dei datori di lavoro veneti che risultano più colpiti dalla crisi economica derivante dai provvedimenti di contenimento della diffusione della pandemia di COVID-19, attraverso l'erogazione di contributi per la riduzione del costo del lavoro mediante la copertura di una quota dei salari e stipendi dei propri dipendenti.

Il Progetto si colloca nel quadro di quanto previsto a livello nazionale dall'articolo 60 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (cd. "Decreto Rilancio") convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77, che prevede per le Regioni la possibilità, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.10 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e ss.mm.ii, di adottare misure di aiuto temporaneo alle imprese di determinati settori o regioni o di determinate dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19, concesse al fine di contribuire ai costi salariali, in termini di retribuzione lorda e destinate ad evitare i licenziamenti durante la pandemia.

Il documento tecnico contenente gli elementi di dettaglio per l'attuazione del progetto, predisposto ai sensi della Convenzione sottoscritta in data 15 luglio 2020, è stato approvato dalla Direzione Lavoro della Regione con DDR n. 595 del 27/07/2020.

Il presente Avviso, predisposto in coordinamento con la Direzione Lavoro e dalla stessa approvato, è finalizzato all'attuazione degli interventi regionali per la riduzione del costo del lavoro mediante la concessione di contributi a sostegno dei datori di lavoro veneti dei settori particolarmente colpiti dalla pandemia di COVID-19.

2. BASE GIURIDICA E RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 Base giuridica

Il contributo è concesso nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di stato e si iscrive nel quadro degli interventi previsti al par. 3.10 della Comunicazione della Commissione europea n° C(2020) 1863 final del 19/03/2020 e s.m.i., "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto

Allegato A - AVVISO - INTERVENTI REGIONALI PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO



alla notifica del regime-quadro autorizzato con Decisione della Commissione del 21/05/2020 e identificato con Codice CE SA.57021. Gli aiuti sono concessi sulla base della Comunicazione C(2020) 3482 final del 21/5/2020 con cui la Commissione europea ha approvato il citato Regime Quadro italiano State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 Regime Quadro. Il quadro temporaneo non sostituisce, ma integra gli altri strumenti consentiti di intervento pubblico sulla base delle norme già vigenti sugli aiuti di Stato.

La presente iniziativa rientra nel campo di applicazione del quadro temporaneo ed è pertanto soggetta alla registrazione nel Registro Nazionale Aiuti (RNA).

La misura può essere combinata con altre misure di sostegno all'occupazione, purché il sostegno combinato non comporti una sovra compensazione dei costi salariali del personale interessato. Può essere, altresì, combinata con i differimenti delle imposte e i differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali previsti dalla normativa. In ogni caso, gli aiuti richiesti non possono superare i massimali previsti dal regime Quadro Aiuti COVID-19, comprese le misure di cui al D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito in Legge n. 77/2020.

Gli aiuti sono concessi sulla base di una procedura ex art. 4 c.1 del D. Lgs. 123/1998. Gli aiuti sono altresì concessi nel rispetto del Codice per la protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, aggiornato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE - GDPR.

2.2 Altri principali riferimenti normativi

La realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso terrà conto dei seguenti ulteriori riferimenti normativi principali:

- la Decisione di Esecuzione della Commissione C (2014) 9751 final del 12/12/2014 che approva determinati elementi del programma operativo “Regione del Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014 2020” per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” per la Regione del Veneto in Italia;
- la Strategia di Comunicazione 2014-2020 approvata dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 30/06/2015;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione C (2018) 8658 final del 07/12/2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 9751 che approva determinati elementi del programma operativo “Regione del Veneto – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020” per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” per la Regione del Veneto in Italia;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5/02/2018 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di

Allegato A - AVVISO - INTERVENTI REGIONALI PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO



investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 669 del 28 aprile 2015 “Approvazione documento “Sistema di Gestione e di Controllo” Regione del Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 670 del 28 aprile 2015 “Approvazione documento “Testo Unico dei Beneficiari” Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020” e s.m.i.;
- il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- il Testo del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 (in questo stesso Supplemento Ordinario alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A03914) (GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25);
- il Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, aggiornato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE – GDPR).

3. AMMINISTRAZIONE PROPONENTE

Ente Veneto Lavoro

Via Ca' Marcello, 67/b, 30172, Venezia (loc.Mestre)

Tel. 041.2919 311

e-mail: mail.lavoro@venetolavoro.it

pec: protocollo@pec.venetolavoro.it

Allegato A - AVVISO - INTERVENTI REGIONALI PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO



4. OBIETTIVI E RISORSE

4.1 Obiettivo generale

In coerenza con quanto previsto dall'art.60 del Decreto-legge n. 34, "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito, con modificazioni, in L. 17 luglio 2020, n. 77, la finalità del presente intervento è quella di **proteggere l'occupazione**, evitando i licenziamenti durante la pandemia e contrastando l'aumento di persone che potrebbero trovarsi in stato di disoccupazione.

Per realizzare tale finalità si prevede di contribuire ai costi salariali dei datori di lavoro - imprese e lavoratori autonomi - che, a causa della crisi economica conseguente alla sospensione o drastica riduzione delle attività aziendali per effetto della pandemia di COVID-19, si sarebbero altrimenti trovati costretti a licenziare i propri dipendenti.

L'intervento si inserisce nell'ambito del POR FSE 2014-2020, a valere sull'**Asse I - Occupabilità**, finalizzato a promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori.

In particolare, il provvedimento si inserisce nella cornice delle azioni a sostegno dell'**Obiettivo Tematico 8** del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020 e della **priorità d'investimento 8.v** il cui obiettivo primario è quello di promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti.

Gli obiettivi specifici del presente intervento sono perciò:

- la **conservazione del posto di lavoro** ed il contenimento del rischio di marginalità socioeconomica delle persone derivante dalla perdita del lavoro;
- la **ripartenza competitiva delle attività economiche**, contribuendo a rispondere anche al fabbisogno di liquidità derivante dall'interruzione delle attività aziendali e ai maggiori costi sostenuti in fase di ripresa per effetto delle disposizioni relative al distanziamento e sanificazione e per la corresponsione di salari e stipendi in una situazione di non piena produttività.

I risultati attesi dagli interventi di cui al presente dispositivo sono:

- favorire la concreta e competitiva ripresa dell'attività grazie al sostegno economico erogato all'impresa attraverso un contributo a copertura parziale, da un minimo del 50% fino ad un massimo dell'80%, della retribuzione lorda del personale, erogato a favore delle imprese da 1 a 49 dipendenti dei settori più colpiti dalla crisi COVID-19;
- promuovere la permanenza dei lavoratori nel contesto aziendale, al fine di ridurre il rischio di espulsione dal mercato del lavoro dei lavoratori e la conseguente riduzione del numero dei disoccupati.

Allegato A - AVVISO - INTERVENTI REGIONALI PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO



Si riportano di seguito gli schemi relativi agli ambiti di riferimento nel POR FSE 2014-2020:

Obiettivo generale	INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE
Asse	I – Occupabilità
Obiettivo Tematico (art. 9 Reg. UE 1303/13)	8. Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori
Priorità d'investimento (art. 3 Reg. UE 1304/13)	8.v Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti
Categorie di operazione dei Fondi (allegato I Reg. 215/2014)	(106) Adattamento al cambiamento da parte di lavoratori, imprese e imprenditori
Obiettivo specifico	4. Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi
Risultato atteso dall'Accordo di Partenariato (allegato A del POR)	RA 8.6 Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi (settoriali e di grandi aziende)
Risultati attesi POR FSE	Intervenire su settori produttivi, filiere e aziende o territori in situazione di crisi conclamata o prevista promuovendo processi di innovazione e riorganizzazione industriale (e in particolare del settore manifatturiero) e qualificazione delle competenze. Diminuire il numero di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro e il numero delle imprese in crisi aziendale accertata o prevista con particolare attenzione alla individuazione e promozione di nuovi prodotti/servizi, all'adozione di nuove tecnologie, allo sviluppo di nuove competenze e alla ristrutturazione di processi e sistemi produttivi.
Azione POR FSE	Azioni integrate di politiche del lavoro, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale, anche attraverso forme di incentivo all'assunzione.
Indicatori di risultato pertinenti	CR06 Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento
Indicatori di realizzazione pertinenti	CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi
Eventuali specifici gruppi target (paragrafo 5.2 e tabella 22 del POR)	Lavoratori coinvolti in crisi aziendali o settoriali

Allegato A - AVVISO - INTERVENTI REGIONALI PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO



Si precisa che gli indicatori potranno essere integrati secondo quanto definito a livello nazionale e comunitario, prevedendo indicatori specifici di programma relativi alle azioni di contrasto della politica di coesione alla pandemia di COVID-19.

4.2 Risorse Finanziarie

Al fine della realizzazione degli interventi regionali per la riduzione del costo del lavoro le risorse finanziarie ammontano complessivamente a euro 34.679.000,00 di cui euro 30.000.000,00 stanziati con DGR n. 958 del 14/07/2020. A seguito degli esiti del monitoraggio sull'effettivo andamento dell'intervento e della spesa, con decreto del Direttore della Direzione Lavoro verrà attivato anche lo stanziamento pari ad euro 4.679.000,00 a concorrenza dell'ammontare complessivamente previsto per il presente intervento.

Le risorse destinate all'erogazione delle sovvenzioni, quantificate in complessivi euro 34.679.000,00 graveranno sul POR FSE Veneto 2014-2020, codice di programma 2014IT05SFOP012, approvato con Decisione CE n. 9751 del 12/12/2014, nell'ambito dell'Asse 1 – Occupabilità – Obiettivo Tematico 8 – Priorità d'investimento 8.v. secondo le specifiche finanziarie contenute nella citata DGR 958 del 14/07/2020.

Le risorse finanziarie saranno allocate in modo progressivo e scalare, fino ad esaurimento, su due sportelli, i cui termini di apertura e chiusura sono illustrati nel punto seguente, riservando un importo pari a euro 10 milioni al secondo sportello.

L'allocazione delle risorse disponibili potrà essere riparametrata sulla base delle domande pervenute ritenute ammissibili in base ai requisiti previsti, sentita la Direzione Lavoro.

5. CARATTERISTICHE E ASSETTO DEL CONTRIBUTO

5.1 Caratteristiche

La condizione fondamentale affinché i datori di lavoro possano accedere alla sovvenzione è che il personale dipendente per cui beneficiano dell'aiuto abbia beneficiato di ammortizzatori sociali con causale COVID-19, sia stato reintegrato e continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto.

Nel rispetto di quanto previsto dalla sezione 3.10 del Temporary Framework, la sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un periodo minimo pari a 3 mesi e non superiore ai 6 a decorrere dal 23 febbraio 2020 ed entro e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Il valore dell'intensità del contributo può variare tra il 50 e l'80% della retribuzione annuale lorda prevista dal CCNL applicato per il livello di inquadramento del dipendente riparametrata all'orario effettivo di lavoro e al numero di mensilità per cui è richiesto l'aiuto.

Allegato A - AVVISO - INTERVENTI REGIONALI PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO



5.2 Riparametrazione dell'intensità dell'aiuto e durata del contributo

Il valore dell'intensità del contributo (min 50, max 80%) e la durata della sovvenzione saranno determinati in esito alla fase istruttoria sulle domande ammesse alla sovvenzione con riferimento a ciascuno dei due sportelli per la presentazione della domanda.

Qualora, nell'attribuzione della sovvenzione non vi fosse capienza sufficiente di risorse finanziarie per finanziare tutte le domande ammissibili, si procederà, in prima istanza, ad una riparametrazione progressiva della percentuale dell'intensità dell'aiuto fino al minimo del 50%.

Qualora non vi fosse ancora capienza sufficiente si procederà alla progressiva riduzione della durata della sovvenzione richiesta, computata in mesi, fino al minimo di tre mesi.

5.3 Criteri di ordinamento

Qualora, in esito alle operazioni di riparametrazione dell'intensità e di rideterminazione della durata di cui al punto precedente, non vi fosse ancora capienza sufficiente per finanziare tutte le domande ammissibili sarà formulata una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:

- A. priorità alle domande dei datori di lavoro con un calo di fatturato maggiore nel periodo febbraio-maggio 2020 rispetto allo stesso periodo 2019; tale valore dovrà essere dichiarato in sede di domanda (per classi, <5%, <10%, etc.).
- B. In caso di parità, priorità alle aziende della classe dimensionale B e C;
- C. In caso di ulteriore parità, sarà data priorità ai datori di lavoro richiedenti con numero minore di dipendenti.

Per eventuali ulteriori pari merito, verrà effettuata la divisione in quota paritaria del contributo sovvenzionabile. Il numero dei dipendenti è determinato in base ai dati ufficiali reperibili nelle banche dati della CCIAA, derivanti dall'ultimo bilancio completo definitivamente approvato e depositato o, in mancanza, desumibili da altre fonti ufficiali individuate da Veneto Lavoro.

Allegato A - AVVISO - INTERVENTI REGIONALI PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO



5.4 Valore massimo dell'intensità di aiuto

Il valore massimo del contributo riconoscibile al datore di lavoro richiedente è in ogni caso stabilito sulla base della sua classe dimensionale, così come definita nel progetto e qui di seguito riportata:

Classe dimensionale dell'impresa	n. Dipendenti	Valore massimo del contributo (euro)
Classe A	da 1 a 5 dipendenti	15.000,00
Classe B	da 6 a 9 dipendenti	25.000,00
Classe C	da 10 a 25 dipendenti	35.000,00
Classe D	da 26 a 49 dipendenti	50.000,00

Il numero dei dipendenti è calcolato in ULA con riferimento all'esercizio 2019¹.

¹ Le unità di lavoro rappresentano le posizioni lavorative ricondotte ad unità equivalenti a tempo pieno. Per unità di lavoro si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria. Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.

Allegato A - AVVISO - INTERVENTI REGIONALI PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO



6. IMPRESE AMMESSE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DESTINATARI FINALI

6.1 Imprese beneficiarie

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 60 del citato Decreto Rilancio convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77 ed in esecuzione delle disposizioni previste dalla DGR 958/2020, il contributo è concesso al fine di contribuire ai costi salariali dei datori di lavoro ed è destinato ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.

Più precisamente, il contributo è concesso ai datori di lavoro - imprese e lavoratori autonomi - che hanno attivato a favore dei propri dipendenti ammortizzatori sociali per la sospensione o cessazione dell'attività lavorativa con causale COVID-19 e che hanno provveduto a reintegrare tali dipendenti, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e la data di presentazione della domanda.

Possono pertanto presentare la domanda di contributo i seguenti datori di lavoro per i propri dipendenti rientranti dal periodo di sospensione delle attività lavorative:

- a. Le imprese, nella persona del legale rappresentante, rientranti nella definizione di Micro, Piccola e Media Impresa (PMI) ai sensi della normativa comunitaria in vigore – Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014, di qualsiasi settore di attività con sede legale e/o almeno un'unità produttiva in Veneto presso cui sono occupati il/i lavoratore/i per i quali si richiede il contributo;
- b. I lavoratori autonomi, che risultino iscritti all'Albo professionale, all'Ordine o al Collegio professionale di competenza, ovvero, ove questi non siano costituiti, i lavoratori autonomi che esercitano l'attività professionale secondo le norme vigenti, e le associazioni tra professionisti iscritti presso gli Albi/Registri competenti, la cui unità produttiva è localizzata in Veneto.

Per impresa si intende ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività artigianale o altre attività economiche a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività di impresa (Regolamento (UE) 651/2014). Non potranno essere beneficiari della sovvenzione gli organismi di diritto pubblico, ovvero gli organismi in tutto o in parte finanziati o controllati dallo Stato o da altro Ente pubblico, aventi personalità giuridica e, seppur costituiti in forma privatistica, istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale.

Allegato A - AVVISO - INTERVENTI REGIONALI PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO



6.2 Requisiti di ammissibilità

L'impresa richiedente deve possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:

- a. Per le imprese di cui al precedente punto 1, essere regolarmente costituite e operanti, anteriormente al 31 dicembre 2019, e essere iscritte nel Registro delle Imprese. Nel caso di lavoratori autonomi, di cui al precedente punto 2, non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali, iscrizione IVA ed alla Gestione Separata INPS. Nel caso di lavoratori autonomi iscritti agli albi, iscrizione IVA e alla relativa cassa previdenziale.
- b. Rientrare in una delle seguenti classi dimensionali:
 - Classe A (da 1 a 5 dipendenti);
 - Classe B (da 6 a 9 dipendenti);
 - Classe C (da 10 a 25 dipendenti);
 - Classe D (da 26 a 49 dipendenti).

Il numero dei dipendenti è calcolato in ULA con riferimento all'esercizio 2019.

- c. Esercitare una delle attività economiche ATECO ISTAT 2007 di cui alla successiva Tabella 1;
- d. Aver reintegrato i dipendenti per i quali viene presentata domanda di contributo per la riduzione del costo del lavoro, dopo il periodo di sospensione delle prestazioni lavorative a fronte del quale sono stati beneficiari di ammortizzatori sociali la cui causale è legata alla pandemia di COVID-19;
- e. Avere sospeso o ridotto la propria attività d'impresa a causa della pandemia di COVID-19;
- f. Avere ripreso la loro attività d'impresa alla data di presentazione della domanda;
- g. Avere stipulato il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il/i lavoratore/i presente/i nella domanda di sovvenzione anteriormente al 23 febbraio 2020;
- h. Non essere "in difficoltà" (secondo la definizione stabilita nel Regolamento generale di esenzione per categoria²) al 31 dicembre 2019 e/o hanno incontrato difficoltà o si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell'epidemia di COVID-19;
- i. Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali.

² Secondo la definizione di cui all'art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.06.2014, pag. 1)

Allegato A - AVVISO - INTERVENTI REGIONALI PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO



Tabella 1 - Elenco delle attività economiche ATECO ISTAT 2007

18.20.0 Riproduzione di supporti registrati
47.61.0 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
47.79.1 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
49.31.0 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
49.39.0 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
50.10.0 Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
50.30.0 Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (incluse lagunari)
55.10.0 Alberghi
55.20.1 Villaggi turistici
55.20.3 Rifugi di montagna
55.20.4 Colonie marine e montane
55.20.5 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti, b&b
55.30.0 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
56.21.0 Catering per eventi, banqueting
58.11.0 Edizione di libri
58.14.0 Edizione di riviste e periodici
58.19.0 Altre attività editoriali
59.11.0 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.12.0 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.13.0 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.14.0 Attività di proiezione cinematografica
79.11.0 Attività delle agenzie di viaggio
79.12.0 Attività dei tour operator
79.90.1 Servizi di biglietteria per eventi teatrali e d'intrattenimento
79.90.2 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.0 Organizzazione di convegni e fiere
90.01.0 Altre rappresentazioni artistiche
90.02.0 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
91.01.0 Attività di biblioteche ed archivi
91.02.0 Attività di musei

Allegato A - AVVISO - INTERVENTI REGIONALI PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO



91.03.0 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
93.21.0 Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.1 Discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.9 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
94.99.2 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi
96.04.2 Stabilimenti termali

Il mancato rispetto anche di uno solo dei requisiti provoca l'inammissibilità della domanda di contributo.

6.3 Destinatari finali

I destinatari finali dell'iniziativa sono i lavoratori dipendenti del datore di lavoro richiedente, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, incluso il contratto di apprendistato professionalizzante, il cui rapporto di lavoro deve risultare avviato (da Comunicazione Obbligatoria) anteriormente alla data del 23 febbraio 2020, che sono stati beneficiari di ammortizzatori sociali con causale COVID-19 e che sono a rischio di licenziamento a causa degli effetti della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19.

I lavoratori per i quali è richiesta il contributo devono continuare a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto, nelle unità produttive del richiedente presenti sul territorio regionale.

7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIA

7.1 Termini di presentazione della domanda

I soggetti datori di lavoro richiedenti che presentano i requisiti stabiliti dalla DGR n. 958/2020 e meglio precisati nel paragrafo precedente possono presentare la domanda di sovvenzione secondo il seguente calendario sportelli:

Sportello	Giorni di apertura
1	30 luglio - 4 settembre 2020
2	5 settembre - 2 ottobre 2020

Allegato A - AVVISO - INTERVENTI REGIONALI PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO



La domanda deve essere presentata entro e non oltre le ore 13.00 di ciascun giorno di scadenza attraverso la procedura definita al successivo punto 7.2.

Nell'ambito degli sportelli qui sopra riportati, il soggetto richiedente potrà presentare una sola domanda di sovvenzione, il cui contributo richiesto non potrà essere superiore al valore massimo riferito alla classe dimensionale dell'impresa a cui lo stesso appartiene.

In esito al procedimento istruttorio, alle azioni di monitoraggio della spesa e nel caso esaurimento delle risorse, non saranno attivati altri sportelli. Di contro, in caso di mancato esaurimento delle risorse di cui al presente avviso al termine del secondo sportello, l'Ente Veneto Lavoro si riserva la facoltà di indire l'apertura di nuovi sportelli.

Le domande saranno approvate con decreto del Direttore di Veneto Lavoro.

Gli esiti istruttori delle domande presentate saranno comunicati attraverso il sito istituzionale www.cliclavoroveneto.it con valore di notifica agli interessati dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Ugualmente per ogni comunicazione relativa a successivi adempimenti verrà utilizzato il medesimo sito, è fatto obbligo pertanto ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

7.2 Modalità di presentazione delle domande

Il contributo è richiesto utilizzando la procedura informatica attraverso la pagina di accesso al bando pubblicata nel sito www.cliclavoroveneto.it.

La richiesta della sovvenzione deve essere presentata esclusivamente seguendo le indicazioni contenute nella seguente procedura.

Fase 1 - Registrazione

Per accedere ai servizi telematici sul portale ClicLavoro Veneto è necessario disporre di un account valido, ovvero di login e password abilitate ai servizi di interesse. Per procedere alla registrazione del richiedente e ottenere l'account seguire le informazioni contenute nella pagina <http://www.cliclavoroveneto.it/info-accordo-di-servizio>.

Le attività di questa fase riguardano i richiedenti che non hanno sottoscritto l'Accordo di Servizio con Veneto Lavoro.

Fase 2 - Sottoscrizione dell'Accordo di Servizio (AdS)

Successivamente, all'atto della registrazione è necessario sottoscrivere un Accordo di Servizio (AdS) per l'invio delle comunicazioni obbligatorie, tale operazione è riservata al legale rappresentante – o intermediario autorizzato o eventuale delegato – del richiedente.

Allegato A - AVVISO - INTERVENTI REGIONALI PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO



REGIONE DEL VENETO



Per la sottoscrizione dell'accordo di servizio (AdS) è necessario seguire le indicazioni contenute nella pagina <http://www.cliclavoroveneto.it/info-accordo-di-servizio>.

PER LE AZIENDE CHE HANNO GIÀ SOTTOSCRITTO L'ACCORDO DI SERVIZIO RESTANO VALIDE LE CREDENZIALI DI ACCESSO IN POSSESSO.

Fase 3 - Presentazione della domanda

All'indirizzo www.cliclavoroveneto.it/contributi-impres è disponibile l'accesso all'applicativo per la presentazione della domanda.

L'accesso al servizio di acquisizione delle domande di aiuto è consentito solo agli utenti (rappresentante legale o intermediario autorizzato o eventuale delegato) che hanno completato con successo la stipula dell'accordo di servizio.

Dal link esposto sulla pagina dedicata al bando sarà possibile accedere al servizio di inserimento della domanda.

All'atto della domanda il legale rappresentante del richiedente dovrà fornire le informazioni anagrafiche che lo riguardano, i dati del datore di lavoro richiedente (denominazione, forma giuridica, sede legale e indirizzo sede operativa in Veneto, numero iscrizione al registro delle imprese, partita iva, Codice Ateco, dimensione aziendale), il contributo richiesto, i dati dei lavoratori desunti da SILV, la retribuzione annuale lorda dei lavoratori per cui si presenta la domanda. Inoltre, con la domanda il datore di lavoro dovrà attestare la veridicità degli stati e dei dati forniti (ai sensi degli articoli 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e sottoscrivere gli obblighi che si impegna a rispettare con particolare riferimento al tema delle ispezioni e dei controlli.

Si precisa che la domanda di contributo dovrà essere compilata utilizzando l'applicazione software messa a disposizione da Veneto Lavoro e dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

7.3 Comunicazioni inerenti le fasi della presentazione della domanda

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione all'Avviso di riferimento saranno comunicate sul sito istituzionale www.cliclavoroveneto.it, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. È fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per esserne informati. Tutte le comunicazioni, compresi eventuali quesiti, di qualsiasi natura, devono essere comunicati attraverso il suddetto sito. Nel caso venisse evidenziato l'interesse generale del quesito e della relativa risposta, si provvederà alla pubblicazione dello stesso nello spazio riservato alle FAQ.

I soggetti interessati alla presentazione della domanda per informazioni e assistenza possono

Allegato A - AVVISO - INTERVENTI REGIONALI PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO



rivolgersi al Contact Center di Veneto Lavoro al numero verde **800 351 601**.

7.4 Istruttoria

Scaduti i termini di presentazione delle domande relativamente ad ognuno dei due sportelli previsti di cui al punto 7.1, Veneto Lavoro avvia la fase istruttoria per l'accertamento dell'ammissibilità delle stesse al finanziamento, secondo le seguenti fasi:

1. Ammissibilità della domanda
2. Riparametrazione
3. Ordinamento delle domande.

L'ammissibilità della domanda è volta a verificare la sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilità:

- a. requisiti relativi alle imprese (punti 6.1 e 6.2);
- b. requisiti relativi ai destinatari finali (punto 6.3);
- c. requisiti relativi al rispetto dei valori minimi e massimi dell'intensità di aiuto richiesto e della durata (punti 5.1 e 5.4);
- d. requisiti relativi al rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda (punti 7.1 e 7.2).

Il mancato rispetto di uno dei requisiti comporta la non ammissibilità della domanda.

In esito a questa fase sarà prodotto l'elenco delle domande ammesse al contributo.

Qualora l'ammontare delle risorse complessivamente richieste dalle domande ammesse al contributo a valere su ogni sportello fosse maggiore della sua disponibilità finanziaria (punto 4.2), si procederà dapprima con la fase di riparametrazione (punto 5.2), il cui esito è l'elenco delle domande ammesse con riparametrazione delle risorse e successivamente, se necessario, con l'applicazione dei criteri di ordinamento (punto 5.3), il cui esito è dato dalla graduatoria delle domande ammesse e escluse dal finanziamento.

Non possono essere approvate richieste di finanziamento per le quali vengano prodotti documenti, dichiarazioni e/o certificazioni che risultino in tutto o in parte non veritieri, incompleti o inesatti.

Gli esiti istruttori saranno approvati con Decreto del Direttore di Veneto Lavoro e saranno pubblicati sul sito istituzionale www.cliclavoroveneto.it. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

Relativamente ai soli datori di lavoro ammessi al finanziamento, sarà comunicato tramite PEC l'ammissione allo stesso. Tale comunicazione conterrà le informazioni relative alla procedura per la liquidazione dei contributi anche mediante la compilazione della scheda finanziaria del beneficiario.

Allegato A - AVVISO - INTERVENTI REGIONALI PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO



8. OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

8.1 Obblighi

Il beneficiario del contributo è obbligato a:

- a) rispettare le disposizioni contenute nell'Avviso nonché nei pertinenti provvedimenti eventualmente emanati da Veneto Lavoro e dalla Regione del Veneto e relativi alla DGR 958/2020 ed eventuali ulteriori connessi provvedimenti, impegnandosi a comunicare tempestivamente a mezzo PEC eventuali variazioni rispetto ai requisiti posseduti e dichiarati in fase di domanda;
- b) rispettare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 1303/2013 in materia di contabilità separata nella gestione delle somme trasferite da Veneto Lavoro a titolo di finanziamento, nell'ambito dell'esecuzione del progetto, di conservazione e ubicazione della documentazione amministrativa, di pubblicità del finanziamento dell'intervento, di informativa a Veneto Lavoro e alla Regione del Veneto, nonché gli obblighi previsti dall'art.125 comma 2 dello stesso regolamento e del regolamento n.480/2014;
- c) consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie entro i termini temporali previsti dall'Art. 140 par. 1 del Reg. 1303/2013;
- d) impegnarsi, in caso di ispezione, ad assicurare l'accesso ai documenti relativi alla concessione del contributo. In tali occasioni, è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compreso, nel caso di un contributo concesso nel quadro della Programmazione Regionale Comunitaria o Nazionale, il personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione, dell'Autorità di Audit, e/o dell'eventuale Gestore Concessionario/Organismo Intermedio, nonché i funzionari autorizzati della Comunità europea e i loro rappresentanti autorizzati;
- e) fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative dell'intervento comunque richieste dalla Regione del Veneto e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di ammissibilità enunciati nel presente documento tecnico e comunicati tramite l'Avviso entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito nella richiesta stessa;
- f) rispettare le disposizioni in materia di aiuti di stato alla sovvenzione.

L'art. 35 del D.L. 34/2019 (cd. Decreto crescita) convertito in L. 58/2019 che ha modificato l'art. 1, commi da 125 a 129 della L. n. 124/2017, dispone inoltre che le Associazioni, Onlus e Fondazioni sono tenute a pubblicare sui propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non

Allegato A - AVVISO - INTERVENTI REGIONALI PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO



aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati, nell'esercizio finanziario precedente, di importo non inferiore a euro 10.000,00 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un'impresa, l'art. 35 prevede che le succitate informazioni siano pubblicate nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato; qualora, invece, l'impresa sia tenuta a redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis codice civile, o il soggetto beneficiario non sia tenuto alla redazione della nota integrativa, detto articolo prevede che le succitate informazioni siano pubblicate, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri sito internet o analoghi portali digitali.

Si rammenta, a tale proposito, che a partire dal 1° gennaio 2020 il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'irrogazione, da parte dell'amministrazione che ha erogato il beneficio o dall'amministrazione vigilante o competente per materia, di una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di euro 2.000, a cui si aggiunge la revoca integrale del beneficio nel caso in cui all'obbligo di pubblicazione non si adempia comunque nel termine di 90 giorni dalla contestazione.

I beneficiari, relativamente alle azioni di comunicazione e informazione, devono rispettare inoltre le disposizioni previste da:

- allegato XII, sezione 2.2 del Regolamento UE n. 1303/2013;
- art. 4 del Regolamento UE n. 821/2014;
- allegato A – Testo Unico Beneficiari (DGR 670/2015) sez. C paragrafo 3 “Pubblicizzazione delle iniziative”;
- “Vademecum per i beneficiari. Comunicare il Fondo Sociale Europeo”, documento esplicativo per facilitare il corretto utilizzo del logotipo istituzionale e le sue corrette applicazioni, che costituisce riferimento obbligatorio nella realizzazione delle attività cofinanziate dal POR FSE 2014-2020.

Le imprese beneficiarie sono comunque tenute al rispetto delle disposizioni che saranno adottate e rese disponibili sul sito istituzionale www.cliclavoroveneto.it.

Allegato A - AVVISO - INTERVENTI REGIONALI PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO



9. CONTROLLI, REVOCHE E RINUNCE

L'Ente Veneto Lavoro effettuerà:

- controlli volti ad accertare le informazioni contenute nella domanda di sovvenzione ai sensi degli artt. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.;
- la verifica dei requisiti di ammissibilità dichiarati in fase di domanda e la loro sussistenza alla data di erogazione del contributo;
- la verifica circa l'accertata violazione, in via definitiva, da parte degli organismi competenti, degli obblighi applicabili in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di rispetto dei contratti collettivi di lavoro e in materia previdenziale ed assicurativa e di ogni altro requisito previsto dalla presente Direttiva.

In sede di controllo, in caso di accertato mancato rispetto del quadro normativo di riferimento europeo, in particolare relativo ai fondi SIE e in materia di aiuti di stato, nazionale e regionale vigente, e di quanto disposto dal presente Avviso, Veneto Lavoro potrà procedere, ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii, alla **revoca totale del contributo**, tenendo conto della gravità dell'irregolarità.

In ogni caso, il beneficiario decade dal beneficio concesso, con conseguente **revoca** dello stesso, nei seguenti casi:

- a. il contributo sia stato concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni rese, false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
- b. venga rilevata la mancanza di uno solo dei requisiti di ammissibilità richiesti a pena di decadenza dall'Avviso al momento della presentazione della domanda.

Costituisce motivo di revoca totale del contributo il licenziamento dei lavoratori interessati dalla sovvenzione, durante il periodo per il quale è concesso l'aiuto, per ragioni diverse dalla giusta causa/giustificato motivo soggettivo.

In ogni caso non comportano la revoca la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, morte, pensionamento.

Il decreto di revoca costituisce in capo all'Ente Veneto Lavoro il diritto ad esigere l'immediato recupero del contributo erogato secondo le modalità previste in materia di restituzioni dal Testo Unico dei Beneficiari, DGR 671/2015 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Il beneficiario può rinunciare al contributo concesso inviando una comunicazione via PEC all'indirizzo

protocollo@pec.venetolavoro.it

indicando il protocollo attribuito dall'applicazione software al momento dell'invio della domanda e il

Allegato A - AVVISO - INTERVENTI REGIONALI PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO



decreto di approvazione.

A seguito della presentazione della rinuncia al contributo, sarà emanato un Decreto dirigenziale avente ad oggetto la presa d'atto della rinuncia da parte dell'Ente Veneto Lavoro. Tale decreto sarà pubblicato ai sensi degli art. 26 e 27 del decreto legislativo n° 33/2013.

Ulteriori disposizioni in materia di controlli e revoche potranno essere adottate con provvedimento del Direttore dell'Ente Veneto Lavoro anche su richiesta della Direzione Lavoro in ottemperanza agli obblighi previsti per l'attuazione del POR FSE Veneto 2014-2020.

10. DISPOSIZIONI FINALI

10.1 Clausola di salvaguardia

Il presente avviso non costituisce obbligazione per Veneto Lavoro che si riserva pertanto la facoltà di annullare in qualsiasi momento lo stesso, senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

Si precisa altresì che la presentazione delle domande a valere sul presente Avviso comporta l'accettazione di tutte le norme contenute nello stesso.

Veneto Lavoro si riserva, inoltre, la possibilità di apportare, con successivi atti, eventuali modifiche o integrazioni al presente Avviso pubblico, anche a seguito di future evoluzioni della normativa applicabile.

10.2 Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

10.3 Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è il dott. Tiziano Barone, Direttore dell'Ente Veneto Lavoro.

Allegato A - AVVISO - INTERVENTI REGIONALI PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO



10.4 Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui Veneto Lavoro venga in possesso in occasione dell'espletamento del procedimento relativo al progetto "INTERVENTI REGIONALI PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO", di cui alla DGR n. 958/2020, verranno trattati nel rispetto del Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, aggiornato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE – GDPR) e del Regolamento 2016/679/UE.

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR - ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano". I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Regolamento UE 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di politica di coesione e relativi Fondi Strutturali e di Investimento Europei.

Titolare del trattamento è l'Ente Veneto Lavoro, con sede in Venezia- Mestre, Via Ca' Marcello, 67/b, in persona del suo legale rappresentante.

Il Responsabile della Protezione dei dati personali - "Data Protection Officer" (DPO) – è lo Studio Albertini e Associati, con sede a Venezia-Mestre, Via Torino 180/a, contattabile presso l'indirizzo e-mail dpo@venetolavoro.it.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione degli interventi oggetto del suddetto procedimento, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento o atto amministrativo e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è riconducibile alla seguente specifica normativa: L.R. n. 3/2009 e s.m.i., D.Lgs n. 150/2015 e s.m.i., DL n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020.

Nello specifico, le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono finalità di tipo amministrativo e contabile. Inoltre, i dati raccolti potranno essere trattati a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati personali e quelli relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR), trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati né diffusi, salvi i casi previsti dalla normativa vigente.

La gestione dei dati è informatizzata e manuale.

Allegato A - AVVISO - INTERVENTI REGIONALI PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO



Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base alla vigente normativa nazionale ed europea di settore in materia di Fondi Strutturali e di Investimento Europei e, in ogni caso, non supera il tempo necessario al conseguimento delle finalità in parola e per cui i dati sono raccolti e successivamente trattati.

Ai soggetti richiedenti e beneficiari competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento, compreso il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati è necessario per l'adempimento di obblighi di legge, previsti da normative regionali, nazionali ed europee e per l'accesso ai finanziamenti oggetto del succitato procedimento, pertanto l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali a tal fine richiesti.

Il mancato conferimento dei dati personali non consentirà l'accesso ai finanziamenti previsti ai sensi dell'Avviso emanato da Veneto Lavoro in esecuzione della DGR 960/2020.

Con riferimento ai dati di terzi, di cui Veneto Lavoro verrà in possesso in conseguenza delle domande presentate e delle conseguenti istruttorie, Veneto Lavoro agirà quale Responsabile del Trattamento, nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 GDPR e di quelli di cui alla presente informativa e con l'obbligo di dare assistenza ai Titolari del trattamento nel consentire ai terzi interessati l'esercizio dei propri diritti.